

Statuto di associazione di promozione sociale

1. L'Associazione di promozione sociale denominata «APS CIRCOLO ODEON/CAPIT FUCECCHIO», con sede in Fucecchio all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, svolge la sua attività ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche. Con Delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici operativi. La variazione di sede nell'ambito del comune non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicata agli enti competenti. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 Codice del Terzo Settore);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 Codice del Terzo Settore);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 Codice del Terzo Settore);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 Codice del Terzo Settore).

Si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati nei settori sportivi, culturali e ricreativi nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. A tal fine l'associazione aderisce alla Confederazione di azione popolare italiana (C.A.P.I.T.) è esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale e datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

4. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi: Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal consiglio di amministrazione e alla partecipazione della vita associativa.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al presidente del consiglio di amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il presidente formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute per ciascun mese, sottopone la richiesta al consiglio di amministrazione che provvede alla selezione e eventualmente all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente e secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano gli scopi dell'associazione. Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
7. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. L'associato che intende recedere all'associazione deve darne comunicazione scritta al presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.
- La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
8. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
9. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
- In caso di particolare necessità. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo professionale, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.
10. Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente, eletto internamente al Consiglio di Amministrazione.
11. L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno e tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante mail o lettera e avviso, esposto anche nella bacheca del circolo, agli associati con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è



validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro 7 giorni dalla prima. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di due.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* di cui al precedente articolo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Gli associati che rivestono la carica di presidente, Consigliere o revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'assemblea è presieduta dal presidente e ne è fatto constatare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L'assemblea delibera a maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

12. Per deliberare la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione o la modifica del presente statuto è necessaria l'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
13. Il consiglio di amministrazione si compone di numero tre amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione del presidente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante la lista dei non eletti alle precedenti elezioni o indicando elezioni suppletive. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri dell'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge dal presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- scegliere internamente il presidente e il vice presidente;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio provvede alla nomina del vicepresidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del presidente o vice presidente. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

15. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il consiglio di amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. L'assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di gennaio di ciascun anno: una volta approvato è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

16. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote associative;
- Da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'abito dei fini statutarî;
- Da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità, e legati;
- Da rendite patrimoniali;
- Da entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

- Da proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- Da proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;

18. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

19. In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

20. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


 Tanti Graeco
 Boschi Stefano
 Hoff Anissa